



Sant' Ambrogio Onlus



Codice Etico

Sant' Ambrogio Onlus

Articolo 1

1.1. Il presente codice costituisce l'insieme dei principi la cui osservanza è reputata di fondamentale importanza per il regolare funzionamento, l'affidabilità della gestione e l'immagine della "Sant' Ambrogio Onlus"

1.2. Alle disposizioni del presente codice devono uniformarsi tutti i rapporti e tutte le attività compiute nel suo nome o nel suo interesse o, comunque, ad esso in ogni modo riferibili, posti in essere sia al suo interno che verso l'esterno.

1.3. Le disposizioni del presente codice costituiscono specificazioni esemplificative degli obblighi generali di diligenza e fedeltà, il cui adempimento è richiesto dalla legge ai prestatori di lavoro (artt. 2104 e 2105 cod. civ.), e a quelli di correttezza e buona fede, richiesti ai collaboratori a qualsiasi titolo (artt. 1175 e 1375 cod. civ.).

1.4. Il presente codice sarà reso conoscibile ai terzi, che ricevano incarichi professionali o d'opera dalla Onlus o che intrattengano con esso rapporti di collaborazione continuativa; sarà, altresì, divulgato all'utenza nei modi ritenuti più appropriati.

Articolo 2

2.1. L'Ente provvede, se del caso attraverso la designazione di specifiche funzioni interne, alla diffusione del presente codice presso i soggetti interessati, nonché:

- a) all'interpretazione e al chiarimento delle sue disposizioni, anche su segnalazione dei docenti, degli operatori interni e degli utenti dei servizi offerti;**
- b) alla verifica della sua effettiva osservanza;**
- c) all'adozione dei provvedimenti connessi alla rimozione delle infrazioni delle sue norme, le quali costituiscono infrazioni disciplinari.**

Onlus Sant' Ambrogio Cooperativa Sociale www.onlusantambrogio.it

Via Tadino n. 19 – 20124 Milano

Capitale Sociale: € 25.000,00

Iscritta al Registro Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi

Codice fiscale e Partita Iva: 10220270960



Sant' Ambrogio Onlus

Articolo 3

3.1. Il perseguimento dell'interesse dell'Ente non può mai giustificare una condotta contraria alla normativa scolastica, alle disposizioni ministeriali, alle norme di legge dello Stato italiano, alle disposizioni del presente codice, alla clausole della contrattazione collettiva di lavoro.

Articolo 4

4.1. È vietato a chiunque utilizzare le informazioni acquisite in occasione dell'esercizio delle proprie funzioni per scopi non connessi all'esercizio medesimo.

4.2. Le informazioni, che vengono legittimamente diffuse, devono essere complete, trasparenti, comprensibili ed accurate.

4.3. Nello svolgimento di ogni attività l'Ente opera per evitare di incorrere in situazioni di conflitto di interesse, reale o anche soltanto potenziale, e a tale modo di operare è fatto obbligo di conformarsi a tutti i soggetti interni.

4.4. Fra le ipotesi di conflitto di interesse rientrano i casi in cui uno dei dipendenti o dei collaboratori interni operi anche per il soddisfacimento di interesse diverso da quello della Onlus dei destinatari delle sue attività, per trarne vantaggio personale.

Articolo 5

5.1. La tutela delle condizioni di lavoro è considerata valore primario dalla Onlus, che è tenuta ad adottare nell'esercizio delle sue attività le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro e dei collaboratori, a seguito di una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza, che abbia come fine la loro eliminazione o riduzione al minimo, in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico.

5.2. La Onlus deve garantire condizioni di lavoro rispettose della dignità della persona e del principio dell'equa retribuzione.

5.3. Tutti i preposti alle opere della Onlus sono responsabili dell'adozione delle misure di cui ai due commi precedenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze.



Sant' Ambrogio Onlus

Articolo 6

- 6.1. **L'Onlus non farà mai uso di lavoro forzato né in altro modo vincolato.**
- 6.2. **L'Onlus non impiegherà mai lavoratori di età inferiore a quella prevista dalle norme di legge, poste a tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.**
- 6.3. **L'Onlus riconosce e rispetta i diritti dei lavoratori di associarsi liberamente e di contrattare collettivamente.**
- 6.4. **Il personale è assunto con regolare contratto di lavoro, non essendo tollerata alcuna forma di lavoro irregolare o comunque instaurato con violazione delle leggi sul lavoro e di quelle di carattere tributario e previdenziale.**

Articolo 7

- 7.1. **I lavoratori dipendenti e i collaboratori professionali non devono promettere o versare somme o beni in natura di qualsiasi entità o valore, ovvero qualsiasi altra utilità, a pubblici funzionari per promuovere o favorire interessi dell'Onlus, anche a seguito di illecite pressioni.**
- 7.2. **Sono vietate, perché considerate elusive delle disposizioni di cui al precedente comma, forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto forma di sponsorizzazioni, inserzioni pubblicitarie, incarichi, consulenze, e simili perseguano le stesse vietate finalità.**
- 7.3. **Chiunque riceva, espressamente o implicitamente, richieste di benefici, di cui ai due commi precedenti da pubblici funzionari, deve immediatamente sospendere ogni rapporto con il richiedente e informarne subito il proprio superiore gerarchico.**

Articolo 8

- 8.1. **La Onlus procede all'individuazione dei contraenti attraverso apposite procedure, che debbono essere trasparenti, certe e non discriminatorie, utilizzando criteri riferiti alla competitività dei servizi e dei prodotti offerti ed alla loro qualità.**
- 8.2. **È fatto divieto a chiunque di accettare utilità di qualsiasi genere dai fornitori, tali da poterne influenzare impropriamente l'operato o anche soltanto da apparire a ciò dirette.**



Sant' Ambrogio Onlus

Articolo 9

9.1. Ogni dipendente è tenuto ad ottemperare, con diligenza e lealtà, agli obblighi relativi al proprio incarico ed è altresì tenuto al rispetto e alla tutela dei beni dell'Ente attraverso comportamenti responsabili e conformi a quanto definito dalla normativa interna, anche disciplinare, dal presente codice, dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

9.2. I dipendenti ed i collaboratori si asterranno dal partecipare, anche indirettamente, ad attività di associazioni segrete ovvero di associazioni od organismi con finalità di natura criminale o che, comunque, perseguono scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Articolo 10

Ogni persona che usufruisce del servizio dell'Ente deve essere trattata con rispetto e dignità; nessuno verrà sottoposto a molestie o abusi fisici, sessuali, psicologici o verbali.

Articolo 11

11.1. I dipendenti e i collaboratori sono direttamente e personalmente responsabili della protezione e della conservazione dei beni dell'Ente loro affidati, nell'espletamento dei rispettivi compiti, nonché dell'utilizzo degli stessi, nel rispetto delle norme stabilite in tema di conservazione e tutela dei beni e delle altre norme di legge.

11.2. La connessione Internet, eventualmente resa disponibile, il telefono, il fax, la posta elettronica e gli apparecchi di videoregistrazione devono essere utilizzati per il tempo indispensabile e soltanto per scopi lavorativi, come pure, durante lo svolgimento delle attività educative e didattiche, i telefoni cellulari personali.

11.3. I dipendenti non possono procedere all'installazione diretta sul personal computer di programmi, né alla duplicazione od asportazione di programmi installati, salvo espressa autorizzazione della direzione.

11.4. Ai dipendenti è vietato l'uso, per esigenze personali, dei computer, dei fax, delle stampanti e delle fotocopiatrici dell'Ente.

11.5. Ai dipendenti ammessi all'accesso alla rete interna o ad Internet ovvero al sistema di posta

Onlus Sant' Ambrogio Cooperativa Sociale www.onlusantambrogio.it

Via Tadino n. 19 – 20124 Milano

Capitale Sociale: € 25.000,00

Iscritta al Registro Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi

Codice fiscale e Partita Iva: 10220270960



Sant' Ambrogio Onlus

5

elettronica non è consentito:

- a) il download di software o di files musicali né la tenuta di files nella rete interna, che non abbiano stretta attinenza con lo svolgimento delle mansioni cui sono adibiti;
- b) utilizzare per ragioni personali, tranne espressa autorizzazione scritta, servizi di posta elettronica o di rete né così corrispondere con gli utenti dei servizi educativi e formativi senza l'autorizzazione scritta degli esercenti la potestà sugli utenti minorenni;
- c) inviare messaggi di posta elettronica dalle postazioni di lavoro o riceverne nelle caselle di posta elettronica, neppure ricorrendo a sistemi di webmail;
- d) compiere atti diretti a sottrarsi ai controlli sull'utilizzo della posta elettronica e di Internet, che l'Ente possa effettuare in conformità alla legge, anche saltuari od occasionali, sia in modalità collettiva che su nominativi o singoli dispositivi e postazioni;
- e) compiere atti diretti ad impedire la continuità dell'attività lavorativa, mediante l'utilizzo della posta elettronica e di Internet;
- f) utilizzare la posta elettronica ed Internet per effettuare acquisti o impartire disposizioni di pagamento ad uso personale, neppure quando il pagamento o la fatturazione siano a loro carico.

11.6. I dipendenti devono consentire, in previsione della possibilità che in caso di assenza e per necessità legate all'attività lavorativa si debba conoscere il contenuto dei messaggi di posta elettronica loro indirizzati, che un'altra persona, eventualmente da essi stessi designata in via preventiva, verifichi il contenuto dei messaggi e inoltri alla direzione della Onlus quelli ritenuti rilevanti per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

11.7. Ai dipendenti e collaboratori è fatto divieto di introdurre in qualsiasi forma, anche di volantinaggio o di questionario, stampe, immagini, materiale multimediale o analogo senza l'autorizzazione preventiva della direzione, come pure di corrispondere con collegamenti telematici personali con gli utenti minorenni dei servizi, senza la preventiva autorizzazione scritta di chi esercita su di essi la potestà.

Articolo 12



Sant' Ambrogio Onlus

12. I dipendenti, i collaboratori continuativi e gli appaltatori dei servizi sono messi a conoscenza delle previsioni contenute nel presente codice, mediante consegna di una copia dello stesso.

Articolo 13

13.1. Ogni violazione dei principi e delle disposizioni, contenute nel presente codice, da parte di dipendenti e dei collaboratori, dovrà essere segnalata prontamente da chi ne venisse a conoscenza al diretto superiore o al direttore amministrativo.

13.2. Ogni violazione da parte degli altri soggetti di cui all'art. 1 dovrà essere segnalata prontamente da chi ne venisse a conoscenza al superiore gerarchico.

13.3. Le segnalazioni delle violazioni saranno prese in considerazione soltanto ove contenenti informazioni sufficienti ad identificare i termini della violazione ed a consentire all'Ente di effettuare una verifica appropriata.

13.4. L'Ente non tollererà alcun tipo di ritorsione per segnalazioni effettuate in buona fede.

13.5. I dipendenti e i collaboratori sono tenuti a cooperare nelle indagini interne relative alle violazioni ed ai comportamenti contrari alle norme dettate dal presente codice.

Articolo 14

14.1. La Onlus non potrà consentire violazioni delle norme contenute nel presente codice.

14.2. Ogni violazione da parte dei dipendenti costituisce infrazione disciplinare e comporta le conseguenze sanzionatorie di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, agli artt. 2119 e 2106 del codice civile, al D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, ed alla normativa collettiva e regolamentare applicata.

14.3. Ogni violazione da parte dei collaboratori coordinati e continuativi, dei lavoratori autonomi e in genere dei collaboratori esterni è fonte di responsabilità contrattuale e come tale è sanzionata, in base ai principi generali del diritto ed alle norme che regolano i relativi rapporti contrattuali.

Articolo 15

15.1. I titolari delle imprese e delle persone giuridiche che, in qualità di outsourcers, svolgono attività rilevanti nell'ambito dei servizi erogati all'utenza dell'Ente riconoscono il presente Codice Etico,

Onlus Sant' Ambrogio Cooperativa Sociale www.onlusantambrogio.it

Via Tadino n. 19 – 20124 Milano

Capitale Sociale: € 25.000,00

Iscritta al Registro Imprese di Milano – Monza – Brianza – Lodi

Codice fiscale e Partita Iva: 10220270960



Sant' Ambrogio Onlus

quale elemento integrante ed essenziali del contratto di appalto, o della diversa tipologia contrattuale utilizzata, e s'impegnano a garantire che il personale inviato presso l'Ente sia a conoscenza del contenuto del Codice Etico e si astenga dal realizzare comportamenti che si pongano in contrasto con il suo contenuto.

15.2. In caso di violazione del Codice Etico da parte del personale di cui al punto precedente, la Onlus provvederà a notificare l'accaduto in forma scritta al legale rappresentante della persona giuridica cui è affidato il servizio, che dovrà adottare le opportune azioni correttive, la cui mancata ed ingiustificata attuazione costituisce inadempimento contrattuale.

Articolo 16

Le attività didattiche sono regolate dai relativi Piani Formativi, emessi secondo la normativa vigente. Il rispetto dei Piani Formativi rientra tra i diritti e i doveri delle diverse parti interessate (docenti, studenti, personale non docente, famiglie).

Articolo 17

Il presente Codice Etico potrà essere aggiornato o modificato, ogni qualvolta se ne verifichi l'opportunità, a parere o su proposta degli organi collegiali interni, del coordinatore didattico, del direttore amministrativo. Le variazioni saranno subito comunicate a tutti.

**Il Direttore di Ente
Dott.ssa Laura Meazza**